

DELIBERA N. 114/20/CONS

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ EDITRICE
T.N.V. S.P.A. (SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE
“TELENUOVO RETENORD LCN 11) PER LA VIOLAZIONE DELLE
DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ARTICOLO 34, COMMI 1, 2, 6 DEL
DECRETO LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177 IN COMBINATO
DISPOSTO CON IL PARAGRAFO 2.4 DEL CODICE DI
AUTOREGOLAMENTAZIONE MEDIA E MINORI**

(CONT. N° 25/19/DCA - PROC. 2744/SM/MZ)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 16 marzo 2020;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n.101;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 95/19/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative*”;

pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni", come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante *"Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"*;

VISTA la legge della Regione Veneto del 10 agosto 2001, n. 18, istitutiva del Comitato regionale per le comunicazioni Veneto";

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante *"Approvazione dell'Accordo Quadro tra l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai Comitati Regionali per le Comunicazioni"*;

VISTO l'Accordo Quadro del 28 novembre 2017 tra l'Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblies Legislative delle Regioni e delle Province autonome, concernente l'esercizio delle funzioni delegate ai CO.RE.COM. in tema di comunicazioni, conforme al testo approvato dall'Autorità con delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017;

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'Accordo Quadro del 28 novembre 2017, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2018 l'Autorità delega al CO.RE.COM. Veneto le funzioni di *"vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni (...), con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi"* ed inoltre che *"l'attività di vigilanza si espleta attraverso l'accertamento dell'eventuale violazione, anche su segnalazione di terzi, lo svolgimento dell'istruttoria e la trasmissione all'Autorità della relazione di chiusura della fase istruttoria"*;

VISTO l'art. 7 del decreto legge 21 settembre 2019, n. 104, recante *"Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"* ai sensi del quale *"Il Presidente e i Componenti del Consiglio dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni di cui all'art. 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, in carica alla data del 19 settembre 2019, continuano a esercitare le proprie funzioni, limitatamente agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti, fino all'insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2019"*, come modificato dall'art. 2 del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, il quale stabilisce che le parole *"fino a non oltre il 31 dicembre 2019"* siano sostituite dall' inciso: *"fino a non oltre il 31 marzo 2020"*;

VISTO il “Codice di autoregolamentazione media e minori”, approvato dalla Commissione per l’assetto del sistema radiotelevisivo il 5 novembre 2002 e sottoscritto dalle emittenti e dalle associazioni firmatarie il 29 novembre 2002;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con nota prot. 0370961 del 3 settembre 2019 ha trasmesso a questa Autorità la Risoluzione n. 3/19 dell’11 luglio 2019 secondo la quale la società T.N.V. S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo Retenord*” (LCN 11), è incorsa nella violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con riferimento ai principi generali e in particolare all’art. 2.4 per aver trasmesso il film “*Road Trip*” su “*Telenuovo Retenord*” (LCN 11) il 5 marzo 2019 a partire dalle ore 21:10 circa.

Il Consiglio Regionale del Veneto, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza sulle trasmissioni televisive, ha posto in essere attività di monitoraggio della programmazione del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo Retenord*” (LCN 11), fornito dalla società Editrice T.N.V. S.p.A. con sede in Verona, Via Orti Manara, n. 9, mandata in onda nei mesi di maggio e giugno 2019 e ha trasmesso a questa Autorità, per il seguito di competenza, le risultanze della predetta attività di monitoraggio con nota prot. n. 0450795 del 28 ottobre 2019.

Il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con nota prot. 0489745 del 14 novembre 2019 ha trasmesso all’Autorità la Risoluzione n. 4/19 del 17 ottobre 2019 secondo la quale la società T.N.V. S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale *Telenuovo Retenord* (LCN 11), è incorsa nella violazione del Codice di autoregolamentazione media e minori con riferimento ai principi generali e in particolare agli artt. 2.2 e 2.4 per aver trasmesso il film “*Gran Bollito*” su “*Telenuovo Retenord*” (LCN 11) il 7 giugno 2019 a partire dalle ore 21:14 circa.

La Direzione Generale Cinema del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo (di seguito MiBACT) con nota prot. 0495950 del 18 novembre 2019 ha trasmesso all’Autorità le informazioni relative al tipo di nulla-osta rilasciato con riferimento ai film trasmessi dall’emittente “*Telenuovo Retenord*” (LCN 11) oggetto di preistruttoria da parte del CO.RE.COM. Veneto.

Con atto CONT. 25/19/DCA/N°PROC. 2744/SM/MZ del 25 novembre 2019, notificato in pari data, l’Autorità ha accertato e contestato alla società Editrice T.N.V. S.p.A., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo Retenord*” (LCN 11), la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2, 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto

con il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori per la diffusione, nel periodo considerato, di film ritenuti gravemente nocivi e nocivi per un pubblico di minori, di film vietati ai minori di 18 anni e ai minori di 14 anni. In particolare, secondo quanto accertato nell'atto di contestazione citato, l'emittente "Telenuovo Retenord" ha mandato in onda, nel periodo considerato, i seguenti film in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei minori:

- a) **5 marzo 2019:** "*Road trip*" (dalle ore 21:10 circa alle ore 22:45). Il film, mandato in onda in fascia oraria tv per tutti, pur essendo classificato come film per tutti, è caratterizzato da linguaggio e contenuti inadeguati per un pubblico di minori (cfr. p. es. scene di nudo ore 21:29, 21:41; 21:45, rapporto sessuale ore 22:12, spremitura della prostata ore 22:20, uso sostanze stupefacenti ore 22:28) e non presenta avvertenze e idoneo sistema di segnalazione iconografica che ne sconsigli la visione ad un pubblico minorile.
- b) **7 giugno 2019:** "*Gran bollito*" (dalle ore 21:14 circa alle ore 23:07). Il film, mandato in onda in fascia oraria "tv per tutti", è vietato ai minori di anni 14;
- c) **15 maggio 2019:** "*Sensi*" (dalle ore 23:19 alle ore 00:55). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
- d) **19 maggio 2019:** "*Il miele del diavolo*" (dalle ore 23:30 alle ore 00:58). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
- e) **20 maggio 2019:** "*Novo*" (dalle ore 23:21 alle ore 01:00). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
- f) **18 giugno 2019:** "*Ecstasy Generation*" (*Nowere*) (dalle ore 23:23 alle ore 00:44). Il film è vietato ai minori di 18 anni;
- g) **5 giugno 2019:** "*Il sesso secondo lei*" (*Lie with me*) (dalle ore 23:52 alle ore 01:25). Il film non risulta sottoposto al vaglio della competente Commissione per la revisione cinematografica - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I contenuti del film sono di carattere pornografico, risultando gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, si rileva una alta durata e frequenza delle scene a carattere sessuale e una insistenza sui particolari (cfr. per es. numerose scene di nudi femminili, pubi femminili e scene ritraenti rapporti sessuali; masturbazione femminile ore 23:53 -

01:13; sesso orale ore 23:59, 00:29 – 01:11; sesso orale con visione dell'organo genitale maschile ore 00:14; linguaggio a carattere erotico-sessuale (23:55, 00:05, 00:19); nudo maschile ore 00:37 – 00:45 – 01:09; nudo maschile con la visione dell'organo genitale ore 00:29; sesso anale ore 00:40).

2. Deduzioni della società

La predetta società ha rappresentato la propria posizione nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 10 gennaio 2020 presso gli uffici dell'Autorità, nelle memorie difensive acquisite al prot. n. 0036874, del 27 gennaio 2020, trasmesse a seguito di accesso agli atti, con contestuale estrazione in copia delle registrazioni oggetto di contestazione, avvenuto il 20 dicembre 2019.

Nel corso dell'audizione tenutasi il giorno 10 gennaio 2020 la società ha dichiarato che, per quanto riguarda *“Road Trip”*, *“Sensi”*, *“Il Miele del diavolo”* e *“Novo”*, non rileva, ai fini della sanzionabilità, l'assenza dell'avvertenza acustica in quanto il telespettatore è avvertito dal cartello che precede la messa in onda di ciascun film. La società afferma altresì che i film *“Gran Bollito”* ed *“Ecstasy generation”* non risultano presenti nel database on line del MiBACT, pertanto non risultano essere stati sottoposti al vaglio della Commissione per la revisione cinematografica del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Infine, con riferimento al film *“Il sesso secondo lei”*, la società contesta che abbia i contenuti pornografici descritti nella Contestazione n. 25/19/DCA.

Nelle memorie difensive trasmesse con prot. n. 0036874, del 27 gennaio 2020, la parte ha dichiarato che:

- il film *“Road Trip”* [di cui alla lettera a) della contestazione] non è vietato ai minori di 14 anni ed è classificato come film per tutti [...]. Secondo la società, se il film è da considerarsi per tutti è evidente che il suo contenuto è tale da poter essere fruito indistintamente dal pubblico; pertanto, le scene asseritamente incriminate e richiamate nella contestazione comunque le si valutino da un punto di vista personale, devono ritenersi assorbite nell'accezione generale come facenti parte, volenti o nolenti, di un riportato diffuso e acquisiti da parte del contesto sociale in cui viviamo. Se così non fosse, sostiene la società, sarebbe possibile sollevare obiezioni di qualsiasi genere addirittura per film destinati specificamente ai minori. La società non ritiene che Agcom possa discrezionalmente sostituirsi a chi è deputato a vagliare i film e a stabilire se essi debbano essere limitati nella loro visione ad un pubblico di minori e per quali fasce di età. Né può essere quindi imposta o considerata violazione sanzionabile la mancanza dell'avvertenza richiamata nella contestazione;
- riguardo al film *“Gran Bollito”* [di cui alla lettera b) della contestazione], lo stesso non risulta essere presente nel database del MiBACT ed è stato acquisito come film per tutti. D'altra parte, anche Agcom non ha rinvenuto nel database del Ministero alcun diretto riferimento che il film fosse vietato ai minori di 14 anni se è vero

come è vero, per quanto richiamato nelle premesse, che ha dovuto acquisire il 18 novembre del 2019 le necessarie informazioni dalla Direzione Generale del MiBACT. La società contesta pertanto il fatto che l'omissione dell'aggiornamento del data base del Ministero debba divenire oggetto di addebito per l'operatore che in buona fede diffonde un film ritenuto di visione libera. Secondo la parte, gli editori televisivi non possono essere obbligati per ogni film che trasmettono e che non rinvergono nel data base a richiedere, come è stata costretta anche Agcom, informazioni formali al MiBACT;

- identico discorso vale per il film *"Ecstasy generation"* [di cui alla lettera f) della contestazione]. La parte dichiara che il film è stato consegnato dal distributore come vietato ai minori di 14 anni in quanto depurato di alcune scene relative al consumo di droghe da parte della popolazione giovanile. Secondo la società il film costituisce una denuncia sull'uso indiscriminato di stupefacenti e i loro effetti deleteri sul fisico e sulla psiche;
- relativamente ai film *"Sensi"*, *"Il miele del diavolo"*, *"Novo"* [di cui alle lettere c), d), e) della contestazione], la società ritiene in ogni caso di aver ottemperato alle disposizioni di legge. Secondo la parte, oltre ai cartelli iniziali di divieto, come peraltro trasmessi in tutti gli altri film mandati in onda, e il segnale grafico chiaramente percepibile nel corso di tutta la proiezione, la mancanza dell'avviso acustico iniziale non può essere di per sé considerata tale da costituire violazione atta ad essere sanzionata;
- infine, per quanto riguarda il film *"Il sesso secondo lei"* (*Lie with me*) [di cui alla lettera g) della contestazione] la parte dichiara che la sua messa in onda, per le ragioni già espresse per il film *"Road Trip"*, non ha configurato violazione delle disposizioni poste a tutela dei minori. Per detto film, inoltre, la parte afferma che trattasi di un'opera di autore tratta dal libro di Camilla Berg presentato al Toronto Film Festival del 2006 e che il film è stato premiato per le peculiari caratteristiche artistiche.

Per tutto quanto sopra espresso la parte ha chiesto che venga disposta l'archiviazione del procedimento.

3. Valutazioni dell'Autorità

Ad esito della valutazione della documentazione istruttoria e presa visione delle registrazioni in atti, si confermano le violazioni contestate e si ritiene che le giustificazioni esposte dalla società Editrice T.N.V. S.p.A., nel corso dell'audizione e nelle proprie memorie difensive, non possano essere accolte per le seguenti motivazioni.

Preliminarmente si osserva che non rileva la considerazione della società secondo la quale *"Se il film è da considerarsi per tutti è evidente che il suo contenuto è tale da poter essere fruito indistintamente dal pubblico. [...] Non si ritiene che Agcom possa pertanto discrezionalmente sostituirsi a chi è deputato a vagliare i film e a stabilire se essi debbano essere limitati nella loro visione ad un pubblico di minori e per quali fasce di età"*. Al

riguardo, si precisa che non costituisce elemento che provi la conformità alle norme poste a tutela dei minori del film “*Road Trip*” [di cui alla lettera a) della contestazione] il fatto che lo stesso abbia ricevuto, dalla competente Commissione di revisione cinematografica, nulla osta di visione nelle sale cinematografiche senza alcun divieto per i minori di 14 o 18 anni, considerato che viene in rilievo, ai fini del presente procedimento, l’idoneità del programma ad arrecare pregiudizio fisico, psichico o morale ai minori telespettatori, tenuto conto del *medium* attraverso il quale lo stesso programma viene veicolato. Le norme poste a tutela dei minori nella programmazione televisiva trovano infatti applicazione anche nei confronti di film che, originariamente destinati al mercato cinematografico, e giudicati idonei dai competenti organi per la visione da parte di minori in quello specifico circuito, successivamente vengono trasmessi da canali televisivi; in questo caso, alla luce del quadro normativo vigente, il predetto giudizio di idoneità deve essere riformulato dall’Autorità in sede di procedimento tenendo in dovuta considerazione il diverso grado di accessibilità e le peculiarità legate al diverso mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo e non cinema) ed in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori. In questo specifico caso, il film “*Road Trip*”, mandato in onda in fascia oraria tv per tutti, pur essendo classificato come film per tutti, è caratterizzato da linguaggio e contenuti inadeguati per un pubblico di minori (cfr. p. es. scene di nudo ore 21:29, 21:41; 21:45, rapporto sessuale ore 22:12, spremitura della prostata ore 22:20, uso sostanze stupefacenti ore 22:28) e non presenta avvertenze e idoneo sistema di segnalazione iconografica che ne sconsigli la visione ad un pubblico minorile.

Le disposizioni poste a tutela dei minori (ex art. 34 co. 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177) stabiliscono che i film vietati ai minori di anni 14, nel caso di trasmissioni televisive, devono essere preceduti da un’avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. Alla luce della citata disposizione non è revocabile in dubbio che l’assenza di avvertenza acustica nei film “*Sensi*”, “*Il miele del diavolo*” e “*Novo*” [di cui alle lettere c), d), ed e) della contestazione] - contrariamente a quanto sostenuto dalla parte - integri violazione della normativa vigente.

La parte ritiene che i film “*Gran Bollito*” ed “*Ecstasy Generation*” [di cui alle lettere b) e f) della contestazione] non risultino presenti nel database on line del MiBACT. Tale giustificazione non rileva ai fini della configurazione dell’illecito in quanto, di fatto, tali film – come da certificazione di cui alla documentazione prot. Agcom 0068437 del 13 novembre 2019 trasmessa dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori e prot. Agcom n. 0495950 del 18 novembre 2019 trasmessa dalla Direzione Generale Cinema del MiBACT - risultano rispettivamente vietati ai minori di 14 (*Gran Bollito*: nulla osta 71032) e 18 anni (*Ecstasy Generation*: nulla osta 93665). L’eventuale mancato aggiornamento del database online del MiBACT, asserito dalla parte, certamente non esime la società dall’adottare le dovute cautele e dall’eseguire tutte le necessarie verifiche preventive volte a provare l’idoneità dei film in questione per un pubblico minorile al fine di garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente. La dichiarazione della parte secondo cui “il film “*Ecstasy generation*” è stato

consegnato dal distributore come vietato ai minori di 14 anni in quanto depurato di alcune scene relative al consumo di droghe da parte della popolazione giovanile”, non rileva nel caso di specie in quanto l’eventuale derubricazione del film con attribuzione di divieto ai minori di anni 14 è soggetta al giudizio della competente Commissione cinematografica del MiBACT che, a seguito dell’esame della nuova edizione del film, ne può modificare il nulla osta di proiezione.

Infine, a seguito delle verifiche disposte, si rileva nel film “*Il sesso secondo lei*” (*Lie with me*)” [di cui alla lettera g) della contestazione] la presenza di contenuti a carattere pornografico, gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori contrariamente a quanto sostenuto dalla società. Si rileva una alta durata e frequenza delle scene a carattere sessuale e una insistenza sui particolari (cfr. per es. numerose scene di nudi femminili, pubi femminili e scene ritraenti rapporti sessuali; masturbazione femminile ore 23:53 - 01:13; sesso orale ore 23:59, 00:29 – 01:11; sesso orale con visione dell’organo genitale maschile ore 00:14; linguaggio a carattere erotico-sessuale (23:55, 00:05, 00:19); nudo maschile ore 00:37 – 00:45 – 01:09; nudo maschile con la visione dell’organo genitale ore 00:29; sesso anale ore 00:40).

Pertanto, si confermano tutte le violazioni contestate, considerato che l’emittente “*Telenuovo Retenord*” ha mandato in onda, nel periodo preso in esame, i seguenti film in violazione delle norme vigenti in materia di tutela dei minori:

- a) **5 marzo 2019:** “*Road trip*” (dalle ore 21:10 circa alle ore 22:45). Il film, mandato in onda in fascia oraria tv per tutti, pur essendo classificato come film per tutti, è caratterizzato da linguaggio e contenuti inadeguati per un pubblico di minori (cfr. p. es. scene di nudo ore 21:29, 21:41; 21:45, rapporto sessuale ore 22:12, spremitura della prostata ore 22:20, uso sostanze stupefacenti ore 22:28) e non presenta avvertenze e idoneo sistema di segnalazione iconografica che ne sconsigli la visione ad un pubblico minorile.
- b) **7 giugno 2019:** “*Gran bollito*” (dalle ore 21:14 circa alle ore 23:07). Il film, mandato in onda in fascia oraria “tv per tutti”, è vietato ai minori di anni 14;
- c) **15 maggio 2019:** “*Sensi*” (dalle ore 23:19 alle ore 00:55). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
- d) **19 maggio 2019:** “*Il miele del diavolo*” (dalle ore 23:30 alle ore 00:58). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;
- e) **20 maggio 2019:** “*Novo*” (dalle ore 23:21 alle ore 01:00). Il film è vietato ai minori di 14 anni, e, pur essendo identificato da cartello iniziale di divieto ai minori e, durante tutto il corso della trasmissione, dalla presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile, non è preceduto da avvertenza acustica;

- f) **18 giugno 2019:** “*Ecstasy Generation*” (Nowere) (dalle ore 23:23 alle ore 00:44). Il film è vietato ai minori di 18 anni;
- g) **5 giugno 2019:** “*Il sesso secondo lei*” (Lie with me) (dalle ore 23:52 alle ore 01:25). Il film non risulta sottoposto al vaglio della competente Commissione per la revisione cinematografica - Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. I contenuti del film sono di carattere pornografico, risultando gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, si rileva una alta durata e frequenza delle scene a carattere sessuale e una insistenza sui particolari (cfr. per es. numerose scene di nudi femminili, pubi femminili e scene ritraenti rapporti sessuali; masturbazione femminile ore 23:53 - 01:13; sesso orale ore 23:59, 00:29 – 01:11; sesso orale con visione dell’organo genitale maschile ore 00:14; linguaggio a carattere erotico-sessuale (23:55, 00:05, 00:19); nudo maschile ore 00:37 – 00:45 – 01:09; nudo maschile con la visione dell’organo genitale ore 00:29; sesso anale ore 00:40).

Si precisa che il film elencato alla lettera a) risulta mandato in onda in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori;

I film elencati alle lettere b), c), d), e) risultano mandati in onda in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

I film elencati alle lettere f), g) risultano mandati in onda in violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 “*sono vietate le trasmissioni che possono nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori, e in particolare i programmi che presentano scene di violenza gratuita o insistita o efferata ovvero pornografiche, salve le previsioni di cui al comma 3, applicabili unicamente ai servizi a richiesta; sono altresì vietate, in quanto da considerarsi come gravemente nocive per i minori, le trasmissioni di film ai quali, per la proiezione o rappresentazione in pubblico, sia stato negato il nulla osta o che siano vietati ai minori di anni 18. Al fine di conformare la programmazione al divieto di cui al presente comma i fornitori di servizi di media audiovisivi o i fornitori di servizi si attendono ai criteri fissati dall’Autorità*”;

- ai sensi dell’art. 34, comma 2, del medesimo decreto “*le trasmissioni delle emittenti televisive e delle emittenti radiofoniche non contengono programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori e film vietati ai minori di anni 14, a meno che la scelta dell’ora di trasmissione fra le ore 23,00 e le ore 7,00 o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori che si trovano nell’area di diffusione vedano o ascoltino normalmente tali programmi; qualora tali programmi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento [...] nel caso di trasmissioni*

televisive devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile”;

- ancora, ai sensi dell'art. 34, comma 6, del decreto “*Le emittenti televisive, anche analogiche, diffuse su qualsiasi piattaforma di trasmissione, sono tenute ad osservare le disposizioni a tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione media e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni [...]*”;

- ai sensi del paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori “*Le Imprese televisive, oltre al pieno rispetto delle leggi vigenti, si impegnano a darsi strumenti propri di valutazione circa l'ammissibilità in televisione dei film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario, a tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori. Qualora si consideri che alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, siano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le Imprese televisive si impegnano ad annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli. Se la trasmissione avrà delle interruzioni, l'avvertimento verrà ripetuto dopo ogni interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare*”;

RITENUTO, pertanto, che la condotta tenuta dalla società T.N.V. S.p.A. (servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo Retenord*” LCN 11), integri la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, commi 1, 2, 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori per la diffusione, nel periodo considerato, di film ritenuti gravemente nocivi e nocivi per un pubblico di minori, di film vietati ai minori di 18 anni e ai minori di 14 anni;

RITENUTA, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [film elencati nelle lettere f) e g)], la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, la sanzione nella misura corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale pari ad euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto

e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

In considerazione della connotazione dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di film vietati ai minori di 18 anni nel giorno 18 giugno 2019 e di film ritenuto gravemente nocivo allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori nel giorno 5 giugno 2019 la violazione è da ritenersi di elevata entità se rapportata al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto. Anche tenuto conto della fascia oraria di messa in onda e del limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque del ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni, va debitamente considerato che per i programmi trasmessi in chiaro vige il divieto assoluto di messa in onda sia di film gravemente nocivi allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minori sia di film vietati ai minori di 18 anni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta Società è riferito al 31 dicembre 2018 e registra un utile d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 1, nella misura di euro 25.000,00 (venticinquemila/00) somma corrispondente a due volte e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 2) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle giornate oggetto di programmazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot*

crimina tot poenae, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTA, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 [film elencati nelle lettere b), c), d), e)], la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

In considerazione della connotazione dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione di film vietato ai minori di 14 anni nel giorno 7 giugno 2019, in fascia oraria tv per tutti, e nei giorni 15 maggio 2019, 19 maggio 2019 e 20 maggio 2019, in fascia oraria notturna ma in assenza di avvertenza acustica preventiva, la violazione è da ritenersi di media entità se rapportata al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto. Va tenuto conto di elementi che temperano la gravità della violazione, ovvero l'orario di messa in onda ricadente in tre casi sui quattro esaminati in fascia notturna, il limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque il ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni, e gli accorgimenti seppur parziali (cartello iniziale e simbolo visivo) in taluni casi adottati dall'emittente.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta Società è riferito al 31 dicembre 2018 e registra un utile

d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'art. 34, comma 2, nella misura di euro 30.000,00 (trentamila/00) somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione moltiplicata per le giornate di programmazione televisiva in cui le violazioni si sono riscontrate (n. 4) secondo il principio del cumulo materiale delle sanzioni;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle giornate oggetto di programmazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTA, per la violazione delle disposizioni contenute nell'articolo 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e nel paragrafo 2.4. del Codice di autoregolamentazione media e minori [film elencato nella lettera a)], la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 (cinquemila/00) a euro 70.000,00 (settantamila/00), ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. in combinato disposto con l'art. 51, comma 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i. che per l'emittenza televisiva in ambito locale riduce ad un quinto le sanzioni previste dall'art. 35, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e s.m.i.;

RITENUTO, in particolare, di dover determinare la sanzione nella misura corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale pari ad euro 7.500,00 (settemilacinquecento/00) al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

In considerazione della connotazione dell'illecito realizzato, attinente alla trasmissione, nel giorno 5 marzo 2019, di film risultato nocivo ad un pubblico di minori in assenza di avvertenze e di idoneo sistema di segnalazione iconografica, la violazione è da ritenersi di media entità se rapportata al potenziale pregiudizio per lo sviluppo psichico del minore all'ascolto. Va tenuto conto di elementi che temperano la gravità della violazione, ovvero il limitato bacino di utenza dell'emittente locale in parola, e dunque il ridotto numero di destinatari che potenzialmente hanno assistito a tali trasmissioni.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

La società non ha documentato di aver posto in essere un adeguato comportamento per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione.

C. Personalità dell'agente

La società, in quanto titolare di autorizzazione alla fornitura di servizio media audiovisivo, deve essere dotata di un'organizzazione interna, anche di controllo, idonea a garantire il pieno rispetto del quadro legislativo e regolamentare vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

Dai dati in possesso di questa Autorità, l'ultimo bilancio ordinario di esercizio reperibile della predetta Società è riferito al 31 dicembre 2018 e registra un utile d'esercizio, si ritiene congruo determinare l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria applicabile nella misura come sopra indicata.

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate, con riferimento alla violazione dell'articolo 34, commi 2 e 6, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e del paragrafo 2.4. del Codice di autoregolamentazione media e minori, nella misura di euro 7.500,00 (settemila/500) somma corrispondente ad una volta e mezzo il minimo edittale previsto per la singola violazione riscontrata;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione della sanzione complessiva, vale considerare che la programmazione dei contenuti trasmessi nelle giornate oggetto di programmazione, nel complesso diversificata e, come tale, integrativa di distinte violazioni, si ritiene di applicare il criterio del cumulo materiale che, traendo la sua *ratio* nel principio di economia procedimentale e rispondendo alla logica penalistica *tot crimina tot poenae*, si sostanzia, appunto, nell'applicazione di tante sanzioni quanti sono gli illeciti accertati;

RITENUTO, per l'effetto, di dover determinare complessivamente la sanzione per la violazione delle disposizioni normative contestate nella misura di euro 62.500,00 (sessantaduemila/500) corrispondente alla somma delle sanzioni afferenti alle singole violazioni contestate;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 34, comma 2-bis, del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*, le competenze assegnate alla Commissione per i servizi e i prodotti sono temporaneamente esercitate dal Consiglio;

UDITA la relazione del Presidente;

ORDINA

alla società Editrice TNV S.p.A., con sede legale in Verona, Via Orti Manara, n. 9, fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “*Telenuovo Retenord*”, di pagare la sanzione amministrativa di euro 62.500,00 (sessantaduemila/500), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, per la violazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34, commi 1, 2, 6 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 in combinato disposto con il paragrafo 2.4 del Codice di autoregolamentazione media e minori;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell’art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 62.500,00 (sessantaduemila/500) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale “*Sanzione amministrativa irrogata dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 114/20/CONS*” ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l’imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest’Autorità quietanza dell’avvenuto versamento, indicando come riferimento “*Delibera n. 114/20/CONS*”.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell’Autorità.

Roma, 16 marzo 2020

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE *f.f.*
Nicola Sansalone